N. R.G. 39439/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Diciottesima Sezione Civile

IL GIUDICE Onorario

- ***Il giorno 24 Ottobre 2022 alle ore 10,30***

- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Lette le memorie di parte resistente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:

N. R.G. 39439/2021

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Adele Pezone ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39439 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

TRA

[redacted], nato il 15.11.1975 a Mogi das Cruzes, San Paolo (Brasile) in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori [redacted] 04.2015 a Hekinan, Aichi, [redacted], nata il 18.07.2016 a Taketoyo, Chita, Aichi, Giappone, [redacted], nato a il 09.12.1998 a Mogi das Cruzes, San Paolo (Brasile), con il patrocinio degli Avv.ti Andrea Totò, Silvia Clemenzi e Silvia Tritto, con elezione di domicilio in Roma, alla Via Ovidio n. 20 presso lo studio dei difensori;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege –

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di [redacted] nata il 22.03.1869 in Italia a Padova ed emigrata in Brasile dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana.

Hanno dedotto che il figlio dell'ava italiana [redacted] nato in Brasile il 12.07.1905, era a sua volta cittadino italiano alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, in quanto figlio di padre cittadino; che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti; che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il Ministero si è costituito in giudizio e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che la linea di discendenza esposta da parte ricorrente era stata interrotta a seguito dell'adozione da parte del Governo provvisorio della Repubblica brasiliana del decreto n. 58 A del 15/12/1889, che aveva previsto la cosiddetta Grande Naturalizzazione, disponendo che tutti i cittadini stranieri presenti nel territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 sarebbero stati considerati cittadini brasiliani, salvo che rendessero dichiarazione in contrario dinanzi al rispettivo Comune nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto, rifiutando l'acquisto della cittadinanza brasiliana, rifiuto che poteva essere manifestato anche dinanzi al consolato del Paese di origine, secondo quanto disposto con successivo decreto n. 386 del 1889.
Il Ministero ha evidenziato che in base all'art. 11 del codice civile del Regno d'Italia, approvato con r.d. n. 2358 del 1865, che all'epoca conteneva la disciplina della cittadinanza, l'acquisto di una cittadinanza straniera comportava automaticamente la perdita dello *status* di cittadino italiano e ciò a prescindere dalla volontarietà di tale acquisto, a differenza di quanto sarebbe stato successivamente previsto dalla legge n. 555 del 1912, che dettò la disciplina organica della cittadinanza in conformità alle nuove esigenze scaturite dai consistenti flussi migratori dall'Italia verso i Paesi d'oltreoceano.

****

Preliminarmente conformemente alle recenti pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del 24/08/2022 (sent. n. 25317/22 e 25318/22), deve ritenersi che la tesi del Ministero non abbia fondamento.

Nel merito, con la cd. Grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.
Tale norma che, d'imperio, imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi, deve essere necessariamente posta in stretta correlazione con l'art.11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale *le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume;* l'art.11 del Codice civile del 1865, al comma 2, prevede che la cittadinanza si perde d*a colui che abbia* <u>*ottenuto*</u> *la cittadinanza in paese estero*.
In tema di cittadinanza, l'acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita <u>automatica</u> della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.
Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che può perdersi solo per <u>rinuncia</u>.
Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
Perché possa aversi una interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "*ottenuto la cittadinanza in paese estero*", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle

liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che: ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionali, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione.
Infine la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato (Cassazione a Sezioni Unite del 24/08/2022 sent. n. 25317/22 e 25318/22).
Quanto all'ulteriore eccezione del Ministero, relativa alle differenze fra le norme del codice civile del 1865, vigenti all'epoca della nascita dell'avo italiano, e la normativa successivamente introdotta con legge n. 555 del 1912, va rilevato che secondo il sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta che l'ava italiana [redacted]I non era stata mai naturalizzato cittadina brasiliana e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" al figlio [redacted] che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che [redacted] abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero ovvero con cittadino poi divenuto straniero. Sicché i discendenti e le discendenti della stessa sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra [redacted] Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di

diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerata la non opposizione del convenuto, che ha richiesto di disporre la compensazione delle spese ed il fatto che la controversia è stata decisa all'esito dell'applicazione di principi giurisprudenziali, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [redacted], nato il 15.11.1975 a Mogi das Cruzes, San Paolo (Brasile), [redacted], nata il 04.04.2015 a Hekinan, Aichi, Giappone e [redacted], nata il 18.07.2016 a Taketoyo, Chita, Aichi, Giappone, [redacted]

[redacted], nato a il 09.12.1998 a Mogi das Cruzes, San Paolo (Brasile), sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 24/10/2022

IL GIUDICE
Dr.ssa Adele Pezone